

N. 00635/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01273/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2009, proposto da:
Jashim Hossain, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Benato, con
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, via G.
Allegri, 30;

contro

L'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro "pro tempore",
non costituitasi;

per l'annullamento

previa emissione di provvedimenti cautelari:

del provvedimento n. 61/08 Divisione Amm.va e Sociale Cat.
A11.08/Uff. Immigrazione della Questura di Venezia datato 02.10.2008
(diniego rilascio permesso di soggiorno);

del provvedimento n. 1728/08wa/Area IV datato 06.03.2009 e notificato
il 23.03.2009, con il quale la Prefettura di Venezia ha respinto il ricorso
gerarchico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 il dott. Marco Buricelli e udito l'avv.to Paola Benato per la parte ricorrente.

considerato che, a un primo e sommario esame e nel caso di specie, non si fa questione del venire meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione dell'Hossain ma di un mero ritardo nella formalizzazione del rapporto medesimo;

che il ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro con la ditta Alla Corona non risulta riconducibile al lavoratore;

che la disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione non è venuta meno (v. dichiarazione 17 novembre 2008 sub allegato 12 fasc. ric.);

che dunque allo stato il ricorso appare allo stato sorretto da sufficiente "fumus boni juris" con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 22 del t. u. n. 286 del 1998, non diversamente da quanto osservato dalla sezione con riguardo a ricorsi analoghi (v. Tar Veneto, III, sentenze nn. 2648, 3681, 3867 e 3939 del 2008 e ord. sosp. nn. 199, 205, 298 e, da ultimo, 522 del 2009);

che dall'accoglimento della domanda di emanazione di misure cautelari consegue l'obbligo, per l'Amministrazione, di accordare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione conformandosi a quanto indicato nella motivazione della presente ordinanza fatta salva la verifica, da parte del S.U.I., il merito alla effettiva assunzione del ricorrente da parte della ditta Alla Corona;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie la domanda di misure cautelari e, per l'effetto, ordina al Questore di Venezia di riesaminare entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notificazione della stessa, se avvenuta anteriormente, l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente, conformandosi a quanto indicato nella motivazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2009

IL SEGRETARIO